

22 dicembre 1944.

VERBALE DI ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA

(Stipulato tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO).

Restando impregiudicate le disposizioni legislative e contrattuali vigenti sulla natura degli elementi costitutivi della retribuzione in atto corrisposta ai lavoratori manuali ed a quelli aventi qualifica impiegatizia, le parti convengono quanto appresso:

Art. 1.

Tutti i datori di lavoro di ogni ramo di attività economica, salvo condizioni di miglior favore, corrisponderanno ai propri dipendenti aventi qualifica impiegatizia, oltre la 13^a mensilità, a termine dei contratti di lavoro in vigore, una gratifica straordinaria per il 1944 — non calcolabile a nessun effetto come retribuzione — pari all'ammontare mensile dell'indennità di carovita, dell'indennità di presenza e, ove esiste, della indennità di mensa.

Art. 2.

Per gli operai che nel 1943 hanno fruito di una gratifica natalizia pari a 192 ore di salario, tale misura è elevata a 200 ore.

Per gli operai che nel 1943 hanno fruito di una gratifica natalizia pari ad una settimana di salario, tale misura è elevata a due settimane.

Inoltre, sarà corrisposta a tutti i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia una gratifica straordinaria per il 1944 — calcolabile a nessun effetto come retribuzione — pari all'ammontare mensile della indennità di carovita, dell'indennità di presenza e, ove esiste, della indennità di mensa.

Art. 3.

In agricoltura i datori di lavoro debbono corrispondere per l'anno 1944:

a) ai lavoratori che prestano abitualmente opera con carattere di continuità alle loro dipendenze, una gratifica straordinaria pari a due settimane del salario in danaro che viene attualmente corrisposto;

b) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile corrisposta in danaro.

Art. 4.

Ai lavoratori (impiegati ed operai) con anzianità inferiore a 12 mesi, l'ammontare della gratifica straordinaria sarà corrisposta per dodicesimi in rapporto all'anzianità di servizio, con un minimo di quattro dodicesimi e con l'esclusione di coloro che abbiano prestato lavoro per un periodo inferiore ad una settimana.

Art. 5.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai propri dipendenti l'ammontare di quelle giornate di festività nazionali delle quattro stabilite che non sono state ancora pagate, comprendendovi tutte le indennità, esclusa la maggiorazione per lavoro festivo. La detta corresponsione sarà effettuata in occasione della gratifica natalizia.

Art. 6.

Le aziende hanno il diritto di detrarre dai benefici assicurati dal presente accordo, solo le concessioni effettuate in vista delle finalità perseguite dal presente accordo. Restano ferme le altre condizioni più favorevoli ai lavoratori.

Art. 7.

I rappresentanti dell'armamento, in attesa che in conformità delle norme contenute nel decreto 2 novembre 1944, n. 303, siano stabilite d'accordo tra le parti le modalità di applicazione del decreto stesso al settore marittimo, corrisponderanno in occasione del Natale, oltre la gratifica natalizia nella misura prevista dai contratti collettivi vigenti, un'anticipazione di L. 500 ai Capitani al Comando, di L. 800 al personale di Stato Maggiore e di L. 1.000 al personale di bassa forza, senza che ciò costituisca pregiudizio per le questioni da esaminare sull'argomento con i rappresentanti della Gente del Mare.

4.

24 febbraio 1945.

**ACCORDO SUI CRITERI DI MASSIMA
DA SEGUIRSI NEL MOVIMENTO DI ADEGUAMENTO
DELLE RETRIBUZIONI**

Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata per delega dal Presidente ing. Fabio Friggeri dal Comandante Federico Jarach, assistito dall'avv. Rosario Toscani;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai suoi segretari on. Achille Grandi e dr. Oreste Lizzadri assistiti dal dott. Aladino Bibolotti della Confederazione stessa;

premesso che la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO ha dichiarato di dover tener fermo il principio della scala mobile dei salari, ma di consentire, in vista delle presenti difficoltà, a rimandare la richiesta a quando il complesso organico dei provvedimenti governativi per disciplinare i prezzi e infrenare il costo della vita avrà cominciato a produrre i suoi effetti;

riconosciuta la opportunità di tracciare alle Associazioni territoriali i criteri di massima da seguirsi nel prossimo movimento di adeguamento delle retribuzioni;

si conviene quanto segue: